



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di piano del consumatore presentata da Barbaresi Maria Chiara;
vista la documentazione depositata;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 12 bis l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

24.04.2022, ore 10,00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 12 bis, 1° comma, l. 3/2012, a cura dell'Organismo di composizione della crisi;

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 28/03/2022

Il Giudice

dr. Rodolfo Magrì

